

Il diritto umano all'ambiente e i diritti dell'ambiente

1. Che esistesse un diritto comune a tutte le genti, anzi a tutti gli animali, uomo compreso, fu ben chiaro ai giuristi romani. Gaio (Inst. I.I) parla di un "*ius gentium*" che una "*naturalis ratio inter omnes homines constituit*"* e del quale "*omnes gentes utuntur*". Ulpiano (D.I.I.3) afferma l'esistenza, oltre che del *ius gentium*, anche del "*ius naturale*", precisando che "*ius naturale est quod natura omnia animalia docuit*". Sia il *ius gentium* che il *ius naturale* sono inoltre definiti "*ius comune*": il primo è comune a tutti gli uomini, il secondo è comune a tutti gli animali. La riflessione successiva su detti testi ha posto l'accento sulla fonte richiamata dai giuristi: la "*naturalis ratio*" per il *ius gentium*, e la "*natura*" per il *ius naturale*, ed ha ritenuto di poter affermare che, per i romani, il "diritto naturale", come diritto imposto dalla natura (istintiva, per gli animali, e razionale, per tutti gli uomini), aveva valore giuridico. In realtà per i romani la vera fonte dell'ordinamento era la comunità, ed ogni comunità era in grado di porre il diritto. La comunanza di vita fra tutti gli uomini poneva delle regole (il *ius gentium*) fondate su criteri di razionalità (*naturalis ratio*); la comunanza di vita fra tutti gli animali poneva altre regole, ancor più elementari (il *ius naturale*), fondate direttamente sulla natura. Il discorso era estremamente semplice. *Ubi societas ibi ius*: questo era il principio informatore di tutto. Una *societas*, infatti, era anche quella di tutti gli animali, uomo compreso.

2. L'avvento dello Stato assoluto, dopo la lunga parentesi medievale, cambiò, per così dire, le regole del gioco. Al principio *ubi societas ibi ius*, si sostituì il principio *ubi ius ibi societas*. Si affermò cioè il principio della statalità del diritto. Si ritenne, in altri termini, che l'ordinamento giuridico non derivasse direttamente (e democraticamente) dalla comunità, ma dall'autorità, dall'organo (normalmente il Re) detentore, per grazia di Dio, del potere sovrano.

L'evoluzione storica, ed in particolare la rivoluzione francese, introdusse poi una nuova forma di Stato, lo Stato di diritto, il quale si caratterizzò proprio

* V. Procuratore generale della Corte dei Conti, Roma.

per il fatto di riconoscere e garantire taluni diritti, considerati preesistenti allo Stato stesso, i diritti dell'uomo in quanto tale.

La individuazione dei diritti dell'uomo fu fatta alla luce della concezione illuminista e giusnaturalista, cioè alla luce di una concezione molto particolare della natura dell'uomo. Il giusnaturalismo, infatti, concepì "lo stato di natura" come lo stato dell'uomo primitivo, del "buon selvaggio", dell'uomo che non era ancora venuto a contatto con la "società civile": l'uomo fu quindi visto come individuo staccato dalla società ed i suoi diritti furono considerati prettamente individuali. Si affermò, come nota Bobbio, la libertà "dallo" Stato, piuttosto che una libertà "nello" Stato.

Di questa impostazione risentono le prime dichiarazioni dei diritti umani. Il *Bill of Rights* inglese del 1689, ispirato da Locke, sancisce il diritto alla vita, alla libertà ed alla proprietà individuale. La Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776 compie un piccolo passo avanti, poiché accanto al diritto alla vita, ed alla libertà, sancisce anche il diritto "alla ricerca della felicità". Le Dichiarazioni universali dei diritti dell'uomo e del cittadino votate in Francia nel 1789 e nel 1793, ispirate rispettivamente da Montesquieu e da Rousseau, riconoscono anch'esse delle libertà "dallo" Stato e non "nello" Stato.

Questa concezione, ben a ragione, è oggi quasi universalmente respinta. La natura dell'uomo non è individualista, ma "naturalmente" sociale, anzi politica: è quindi erronea una fondazione dei diritti umani su un presunto "stato di natura" dell'uomo primitivo e selvaggio.

Ma della "natura" dell'uomo, per fondare i diritti umani, non si può fare a meno. Senonché questa "natura" può essere vista, non nello stadio primitivo, ma nello stadio finale, o comunque avanzato, sviluppato, dell'evoluzione dell'uomo. «In base a tale concetto, la natura non è l'inizio, ma il compimento, il *telos* dell'uomo, cioè il suo pieno sviluppo, la piena realizzazione di tutte le sue facoltà e di tutte le sue dimensioni»¹.

I diritti umani trovano così il loro fondamento nella "persona" umana, nello sviluppo della persona umana. Il "valore" tutelato dall'ordinamento giuridico è l'uomo, ma non l'uomo considerato nella fissità del suo stadio primitivo, bensì l'uomo considerato nel pieno sviluppo della sua personalità. E la personalità dell'uomo si sviluppa attraverso la comunicazione, e la comunicazione suppone la comunità. Solo nella comunità, dunque, esiste l'uomo; fuori della città, diceva Aristotele, possono vivere solo le bestie e gli dei, non gli uomini. La socialità dell'uomo è finalmente recuperata.

Ma c'è un'altra conseguenza di particolare importanza che va sottolineata: attraverso l'ancoraggio dei diritti umani al fondamento della "persona" umana, non solo si conferma il carattere della loro universalità, ma si assicura altresì che la loro gamma possa accrescersi ed ampliarsi in correlazione allo sviluppo ed al progresso sociale.

Si capisce così come dai primi diritti di libertà di natura individuale, quali il diritto all'esistenza, alla vita, alla proprietà individuale, si sia passati ai diritti cosiddetti sociali, come il diritto all'istruzione, al lavoro, alla salute. E si capisce

¹ E. Berti, *Per una fondazione filosofica dei diritti umani*, in "Pace diritti dell'uomo diritti dei popoli", I, n. 1, 1987, p. 29 ss.

soprattutto come oggi sulla scena dei diritti umani sia apparso con sempre maggiore rilevanza il diritto all'ambiente.

I diritti umani nascono e si affermano quando sono conculcati.

Ed oggi, si può dire, nessun diritto è forse più conculcato del diritto all'ambiente. Ma il suo riconoscimento giuridico avviene un po' dappertutto. Sul piano internazionale, è da ricordare che la Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente, riunitasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972, ha solennemente dichiarato che «l'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza ed a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente la cui qualità gli consenta di vivere con dignità e benessere. Egli ha il dovere solenne di proteggere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future».

Sul piano europeo, lo stesso principio è stato affermato dalla Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, riunitasi ad Helsinki nel 1975. Nell'ambito degli ordinamenti dei singoli Stati, il diritto all'ambiente riceve sempre più espliciti e chiari riconoscimenti. Ad esso solitamente si arriva attraverso uno svolgimento del diritto alla salute. E lo si inquadra tra i diritti della personalità. Se si pensa che anche la proprietà individuale dei beni strettamente connessi alle elementari necessità della vita è stata considerata un diritto della persona, è chiaro che si può ben parlare del diritto all'ambiente come di un diritto della personalità. Senonché l'espressione è equivoca, poiché richiama il concetto di un diritto "sulla" persona, mentre nel caso di specie ci si trova di fronte ad un diritto su un oggetto "esterno" alla persona. D'altro canto sembra di poter capire che proprio l'approdo al diritto all'ambiente attraverso uno svolgimento del diritto alla salute ha portato gli interpreti a sottovalutare il fatto che, passandosi dalla salute all'ambiente salubre, in realtà si passava da un oggetto ad un altro. È preferibile, quindi, parlare semplicemente di un diritto umano, di un diritto che ricorda il diritto di natura ed è annoverabile tra i diritti inviolabili dell'uomo. Inoltre, ciò che maggiormente si vuol porre in evidenza è che questo diritto spetta in ugual misura a tutti gli uomini e si acquista per nascita, e questo carattere è ben scolpito dal concetto di diritto umano. Se proprio si vuol definire la natura giuridica di questo diritto, occorre far riferimento a quel concetto tanto avversato, ma pur così resistente negli ordinamenti moderni, della proprietà collettiva. La proprietà collettiva infatti ben esprime l'idea di un diritto che spetta a tutti, in ugual misura, su un bene comune da fruire, per il semplice fatto della nascita, e può ben definirsi un diritto di proprietà personale. Lo dimostrano, a tacer d'altro, le antichissime origini degli usi civici (e delle altre figure analoghe esistenti in tutto il mondo), che costituirono le prime forme di proprietà collettiva.

3. Il riconoscimento del diritto all'ambiente, peraltro, ha segnato una svolta decisiva nell'evoluzione degli ordinamenti moderni. Finora l'unico valore giuridicamente riconosciuto era stato l'uomo, la "persona" umana: oggi si comincia a capire che, proprio per tutelare l'uomo, occorre proteggere un bene esterno all'uomo, l'ambiente in cui vive. Emerge, dunque un nuovo valore giuridico, il bene ambiente. E come al riconoscimento del diritto all'ambiente si è arrivati attraverso uno svolgimento del diritto alla salute, così al riconoscimento del "valore" ambiente si è arrivati attraverso uno svolgimento del "valore" uomo. Quando ci si è accorti che non è possibile affermare una estraneità dell'uomo rispetto alla natura e che l'uomo deve invece considerarsi "parte" della natura, il "valore

umano" si è per così dire allargato, e si è pensato ad un valore unitario che comprendesse l'uomo e la natura. Ad un principio antropocentrico si va lentamente sostituendo un principio biocentrico. La finalità di protezione dell'ordinamento giuridico riguarda non soltanto l'uomo, ma, nello stesso tempo, l'uomo e la natura².

Cambia così un radicato modo di ragionare: la natura non è più qualcosa, come sottolineava Locke, che acquista valore solo per effetto del lavoro dell'uomo, ma ha un valore in sé che l'uomo deve rispettare.

L'uomo ha anzi una responsabilità "per" la natura. «La natura, oggi come non mai, dipende da noi; le nostre attività sono diventate determinanti per il futuro della natura. Siamo diventati così potenti che l'attività umana è da considerare l'equivalente di una forza geologica»³.

Si afferma così una nuova disciplina morale: l'etica ambientale, che costituisce un ramo della bioetica⁴. In proposito da parte di alcuni⁵ si sottolinea l'aspetto della necessità di un "dominio responsabile" dell'uomo sulla natura, da parte di altri si afferma invece, senza mezzi termini, che la natura ha un valore in sé e che il metro del valore morale delle azioni non è l'utile umano, ma le conseguenze sulla "comunità biotica" in quanto tale. Si tratta, come si nota, di un'etica nuova che "allarga i confini della comunità per includervi suoli, acque, piante e animali, e, in una parola, la terra"⁶.

Queste concezioni morali cominciano peraltro ad avere il loro effetto sul piano giuridico. In proposito, è da ricordare soprattutto la Carta mondiale della natura delle Nazioni Unite⁷ la quale, all'art. I, solennemente afferma che «la natura sarà rispettata ed i suoi processi essenziali non saranno alterati». Ed è da sottolineare che negli ordinamenti di quasi tutti gli Stati del mondo si va affermando una tutela delle acque, dell'aria, del suolo, della flora e della fauna, considerati come beni in sé, come valori da salvaguardare. In Italia, sono da citare soprattutto due leggi, che hanno chiaramente affermato la prevalenza del principio biocentrico sul principio antropocentrico: la legge 431 del 1985, la cosiddetta legge Galasso, e la legge 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'Ambiente. La prima, sottoponendo a vincolo paesaggistico ghiacciai e circhi glaciali, bacini fluviali e lacustri, territori coperti da foreste, zone umide, vulcani ed altre entità naturali, ha chiaramente affermato il principio per cui è l'attività dell'uomo che deve uniformarsi alla natura, e non questa alle esigenze produttive ed abitative dell'uomo. La seconda legge, inoltre, nel prevedere il risarcimento del danno pubblico ambientale, ha sancito la prevalenza della forma risarcitoria del ripristino dello stato dei luoghi, ponendo così in primo piano l'esigenza primaria della ricostituzione del bene ambiente considerato come valore in sé.

Gli ordinamenti giuridici, dunque, considerano l'ambiente un valore da tutelare giuridicamente. Ed è al riguardo da sottolineare che l'ambiente, e la

² M. Pavan, *Considerazioni naturalistiche sulla nascita, giustificazione e necessità di una disciplina: la bioetica*, Pubblicazioni dell'Istituto di Entomologia dell'Università di Pavia, 1987.

³ G.H. Kieffer, *Bioethics: A Textbook of Issues*, London 1979, 357.

⁴ M. Torchio, *La bioetica: un ponte per la sopravvivenza*, 1974.

⁵ J. Passmore, *Man's Responsibility for Nature*, London 1974, trad. it. di M. D'Alessandro, Milano, 1986.

⁶ A. Leopold, *A Saund County Almanac and Sketches Here and There*, London 1949, 201 ss.

⁷ Vedi questa e le altre carte di tutela della natura riportate da M. Pavan, *Dissesto ecologico, fame ed insicurezza nel mondo*, 1987.

natura, in particolare, sono considerati dalla legge non da un punto di vista statico, ma dinamico, per cui si tutelano non solo le "cose" in sé, viste nella loro fissità, ma anche nel loro divenire: si proteggono, oltre le cose, i processi naturali, la vita e lo sviluppo delle piante e degli animali. Come alla tutela del "valore" uomo fa riscontro la tutela dei diritti umani, così alla tutela del "valore" natura fa riscontro la tutela dei processi naturali e dei "comportamenti" naturali. L'uomo, in altri termini, deve rispettare la natura in sé e nelle sue diverse manifestazioni di vita e di sviluppo.

Nasce a questo punto, spontaneo, l'interrogativo: può parlarsi, come si parla dei diritti umani, dei diritti della natura?

La concezione tradizionale del diritto come diritto soggettivo, come di un potere riconosciuto alla volontà consapevole dell'uomo, come signoria del volere, porterebbe senz'altro a dare una risposta di segno negativo.

Senonché si deve sottolineare che l'affermazione del principio biocentrico, come ha rilevato il Leopold ha portato ad un allargamento del concetto di comunità (e di società), che comprende ora non solo gli uomini, ma l'intera "comunità biotica". È tutta la comunità biotica che deve vivere e svilupparsi, non soltanto l'uomo. E se è così, l'uomo, che, come si è visto, ha una sua responsabilità "per" la natura, ha oggi il dovere giuridico di non violare la natura, e di proteggerla, così come si difende un bambino incapace di agire, da ogni possibile forma di aggressione. Sull'esistenza di un "dovere" giuridico non c'è quindi nessun dubbio. E si può forse affermare, cambiando un po' gli schemi mentali ai quali siamo stati da sempre abituati, che a questi doveri degli uomini corrispondono dei diritti della natura, delle piante, degli animali. Non si tratta, come affermava Ulpiano, di un diritto "fra" gli animali e fra gli animali e gli uomini, ma si tratta di un diritto che la natura ha verso l'uomo, in corrispondenza della responsabilità che l'uomo ha "per" la natura. La protezione giuridica della natura, dei processi naturali, della vita delle piante e degli animali, pone questi oggetti (che tali restano anche sotto il profilo giuridico) in una particolare condizione giuridica, in virtù della quale essi possono e debbono essere difesi con i mezzi di tutela giuridica. Per la prima volta nella storia dell'umanità, l'uomo può agire in giudizio per difendere non solo interessi e diritti umani, ma anche interessi e diritti della natura, delle piante, degli animali.

Sono queste le conseguenze dello spostamento del baricentro dell'ordinamento giuridico dal principio antropocentrico al principio biocentrico. ■

